

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE
DELLE CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DELLE FIGURE
PROFESSIONALI DEDICATE ALLA PREVENZIONE E
RELATIVI SCHEMI DI CERTIFICAZIONE

00	Prima emissione. 24/10/2018
Rev 06	Descrizione modifica: migliorata descrizione step certificazione e aggiornato diagramma

Ruolo	Preparato RGQ	Controllato e Verificato DIR	Approvato PR
Data Firma	07.02.2023 Cristina Grignani	Domenico Maria Cavallo	Maria Cristina Aprea 26.05.2023

Sommario

1. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE	3
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	3
3. DEFINIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE: CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE RICHIESTE ALL'IGIENISTA INDUSTRIALE	3
3.1 IGIENISTA INDUSTRIALE.....	3
4. PARTECIPAZIONE ALL'ESAME.....	4
4.1 REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ESAME.....	4
4.1.1 Formazione.....	4
4.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	5
4.3 PROCEDURA DI ESAME	5
4.3.1 Modalità di svolgimento dell'esame	5
4.3.2 Criteri di valutazione esito finale	6
4.3.3 Precisazioni relative all'esecuzione dell'esame.....	8
4.3.4 Modalità di scelta delle domande d'esame:.....	8
4.5 PROCEDURA DI ESTRAZIONE DELLE DOMANDE D'ESAME.....	9
4.6 PROCEDURA DI REVISIONE DELLE DOMANDE.....	9
5. INFORMAZIONI SUL BANDO E SULLA COMMISSIONE D'ESAME	9
6. AVVERTENZE PER I CANDIDATI	10
6.1 RIPETIZIONE DELL'ESAME.....	10
6.2 SUPERAMENTO DELL'ESAME.....	10
6.3 QUOTE DI CERTIFICAZIONE	10
7. MANTENIMENTO E SORVEGLIANZA	10
8. RINNOVO	11
9. SOSPENSIONE E REVOCA	12
10. TRATTAMENTO DATI.....	13
11. RECLAMI E RICORSI	13
11.1 RECLAMO.....	13
11.2 RICORSI E CONTENZIOSI	13
12. PRESCRIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL LOGO.....	14
13. USO SCORRETTO DEL MARCHIO	15
14. FIGURE.....	16
15. TERMINI E DEFINIZIONI:.....	17
16. DOCUMENTI COLLEGATI	18
Allegato 1: Codice di etica e deontologia professionale	19

1. Presentazione dell'Istituto di certificazione delle Figure della Prevenzione

L'Istituto di Certificazione delle Figure della Prevenzione (di seguito "Istituto", o "ICFP") ha lo scopo di valutare e certificare le competenze professionali che istituzionalmente o meno si occupano della prevenzione.

Per prevenzione si intende la disciplina che si occupa dell'individuazione, della valutazione, del controllo dei fattori di rischio negli ambienti di lavoro e di vita nonché delle conseguenze che possono avere sull'ambiente esterno.

ICFP garantisce che i professionisti certificati secondo le proprie procedure non solo abbiano i requisiti minimi di conoscenza ma che posseggano conoscenze, caratteristiche personali, esperienze generali e specifiche atte allo svolgimento dell'attività lavorativa sia per istituzioni pubbliche sia private con massima garanzia di professionalità.

Lo schema di Certificazione applicato da ICFP, in conformità alla Norma UNI 11711:2018, garantisce una valutazione delle conoscenze, abilità e competenze basata su criteri oggettivi, prevede la gestione dei conflitti di interesse a garanzia dell'imparzialità e obiettività per il rilascio delle Certificazioni. Il Direttore e il Responsabile del Sistema Qualità si impegnano a verificare e controllare che tutte le procedure previste siano rispettate. Un comitato di parte terza, composto dalle parti sociali interessate a questa figura professionale vigila sull'attività di Certificazione per fornire ulteriore garanzia di imparzialità.

2. Scopo e campo di applicazione del regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti minimi di competenza e attività operative per accedere alla certificazione della figura professionale: Igienista Industriale (I. I.),

Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.

Tenuto conto della variabilità di differenti aspetti (quali i percorsi di formazione e apprendimento, le competenze soggettive, le modalità e i criteri di esecuzione della prestazione professionale, le aspettative e le richieste dei committenti e il valore aggiunto riconosciuto alla prestazione), si distinguono i seguenti due profili specialistici, benché essi non siano separabili in senso assoluto o incompatibili tra loro:

1. Igienista Industriale esperto di rischi presenti in Ambiente di Lavoro (I.I.)
 1. Profilo BASE
 2. Profilo ESPERTO specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici
 3. Profilo ESPERTO specializzato nel campo degli agenti fisici
 4. Profilo SENIOR specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici
 5. Profilo SENIOR specializzato nel campo degli agenti fisici

3. Definizione della figura professionale: conoscenze, abilità e competenze richieste all'Igienista Industriale

3.1 Igienista Industriale

L'Igienista Industriale è colui che si assume la responsabilità di individuare, valutare e controllare ai fini della prevenzione e della eventuale bonifica, i fattori di natura chimica, fisica e biologica, nonché gli aspetti ergonomici ed organizzativi, negli ambienti di lavoro e di vita che possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori e della popolazione nel rispetto dei canoni di etica professionale.

In particolare, deve conoscere e sapere applicare: le metodologie di verifica e controllo della generazione e propagazione degli agenti di rischio, le metodologie di valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione umana oltre che le tecniche di mitigazione dei rischi stessi, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici degli interventi che per quanto riguarda gli aspetti legati all'organizzazione del lavoro e a tutte le misure gestionali, ivi compresa la formazione e l'addestramento.

Negli schemi allegati ALL01 Reg.Cert.01 schemi certificazione (da 1 a 5) sono riportati in dettaglio i compiti, le attività, le conoscenze, abilità e competenze necessarie per svolgere la professione ai livelli individuati e i requisiti minimi per candidarsi alla Certificazione.

Igienista Industriale esperto di rischi presenti in Ambiente di Lavoro

1. Profilo BASE SCHEMA 1
2. Profilo ESPERTO specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici SCHEMA 2
3. Profilo ESPERTO specializzato nel campo degli agenti fisici SCHEMA 3
4. Profilo SENIOR specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici SCHEMA 4
5. Profilo SENIOR specializzato nel campo degli agenti fisici SCHEMA 5

4. Partecipazione all'esame

L'Istituto invita ciascun candidato a considerare la propria preparazione ed esperienza in merito agli argomenti che costituiscono materia d'esame.

4.1 Requisiti minimi per la partecipazione all'esame

4.1.1 Formazione

Il candidato Igienista Industriale deve dimostrare di aver maturato un'esperienza di studio e soluzione di problematiche connesse all'igiene industriale di:

Profilo BASE

- 1) almeno 1 anno per il candidato in possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti al livello 7 EQF (es: Laurea Magistrale e/o Specialistica);
- 2) almeno 3 anni per il candidato in possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti al livello 6 EQF (es: Diploma Universitario o Laurea Triennale);
- 3) almeno 6 anni per il candidato in possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti al livello 5 EQF (es: Diploma di scuola secondaria di secondo grado).

La formazione specifica viene assicurata dalla partecipazione a corsi di formazione non formale sui temi dell'igiene industriale della durata minima di 40 ore.

Il candidato può essere valutato per più di un profilo specialistico. Per ogni profilo successivo al primo la verifica si limiterà alle sole competenze specialistiche.

L'accesso agli esami per i profili ESPERTO e SENIOR è subordinato al conseguimento del Profilo BASE.

Profilo ESPERTO

Il candidato deve aver conseguito la certificazione Profilo BASE. In aggiunta ai requisiti relativi al Profilo BASE, il candidato al livello "ESPERTO" deve possedere le conoscenze, abilità e competenze riportate negli schemi 2 e/o 3 allegati e una specifica esperienza documentabile¹ di almeno 2 anni nello svolgimento dei compiti e delle attività specifiche indicate negli schemi di riferimento (2 o 3). La formazione specifica viene assicurata dalla partecipazione a corsi di formazione non formale sui temi dell'igiene industriale della durata minima di 20 ore oltre a quelle previste per il profilo BASE.

Profilo SENIOR

Il candidato deve aver conseguito la certificazione Profilo ESPERTO. In aggiunta ai requisiti relativi al Profilo BASE e al profilo ESPERTO, il candidato al livello "SENIOR" deve possedere le conoscenze, abilità e competenze riportate negli schemi 4 e/o 5 allegati e una specifica esperienza documentabile¹ di almeno 4 anni nello svolgimento dei compiti e delle attività specifiche indicate negli schemi di riferimento

¹L'esperienza può essere documentata, per esempio, con pubblicazioni, relazioni tecniche, partecipazioni a ricerche nel settore, attività di docenza nel settore, attestazione di titolare d'impresa o di igienista industriale ESPERTO o SENIOR, descrittiva delle funzioni e degli incarichi svolti

(4 o 5). La formazione specifica viene assicurata dalla partecipazione a corsi di formazione non formale sui temi dell'igiene industriale della durata minima di 40 ore oltre a quelle previste per il profilo BASE.

4.2 Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

Presentare richiesta di partecipazione alla sessione d'esame entro la data di scadenza prevista per ogni sessione, compilando l'apposita modulistica in tutte le sue parti. Il candidato in possesso della Certificazione attiva per profilo BASE, dopo *due* anni dalla data di conseguimento, potrà candidarsi per conseguire il profilo ESPERTO e dopo due anni *dal conseguimento del Profilo ESPERTO* potrà *candidarsi per conseguire il profilo SENIOR*. *In entrambi i casi, se la valutazione della commissione fosse buona o ottima, potrà candidarsi all'esame per conseguire il profilo superiore a quello posseduto senza attendere il tempo stabilito.*

Presentare, contestualmente alla richiesta, copia dell'avvenuto pagamento della quota di partecipazione all'esame, riportata nel bando, da effettuare con le modalità indicate nello stesso. La quota di partecipazione non viene in nessun caso restituita.

Presentare, unitamente alla domanda di iscrizione, autocertificazione (in conformità al DPR 445/2000) dei requisiti dei titoli formativi conseguiti (es: diploma, laurea, master, etc.), dell'elenco dei corsi di formazione frequentati e relativa durata, copia del documento di identità e del codice fiscale, curriculum vitae in formato europeo e dati per la fatturazione delle quote di certificazione. Dopo il superamento dell'esame dovranno essere fornite le evidenze di quanto dichiarato nell'autocertificazione.

4.3 Procedura di esame

4.3.1 Modalità di svolgimento dell'esame

L'esame sarà organizzato come di seguito indicato in presenza o in modalità telematica:

I requisiti di cui ai singoli SCHEMI sono valutati, tenendo conto della specificità e/o della specializzazione delle figure professionali mediante i seguenti metodi:

- 1) **Analisi del "curriculum vitae"**, integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative effettuate e attività formative ricevute e/o erogate presentate dal candidato. *Tale analisi prevede la verifica dell'adeguatezza al profilo per il quale è richiesta la certificazione;*
- 2) **Esame scritto per la valutazione delle conoscenze profilo BASE**, che consiste in una prova con 50 domande a risposta multipla: per ogni domanda vengono proposte 4 risposte *possibili* delle quali 1 sola è corretta; a ogni risposta esatta verrà attribuito 1 punto, a ogni risposta errata -0,25 punti, a ogni risposta mancante 0 punti. Il tempo a disposizione sarà 90 minuti per le sessioni in presenza e 75 minuti per sessioni in modalità telematica. Lo scritto sarà valutato in BASE alla seguente tabella:

Punteggio ottenuto	Giudizio	Esito scritto
< 25	Insufficiente	Risostenere l'esame
25-29	Carente=1	Necessita verifica della Commissione
30-36	Sufficiente=2	Idoneo per colloquio Profilo BASE
37-45	Buono=3	Idoneo per colloquio profilo <i>BASE</i>
46-50	Ottimo=4	Idoneo per colloquio profilo <i>BASE</i>

- 3) **Ammissione alla prova orale profilo BASE** La Commissione comunica l'esito della prova con le eventuali limitazioni. Il Candidato, preso atto del risultato, nel caso non avesse raggiunto il punteggio necessario per conseguire la certificazione per un profilo superiore al BASE *senza dover attendere 2 anni (valutazione buono o ottimo)*, ha la facoltà di ritirarsi e ripresentarsi ad un appello successivo oppure accettare la limitazione e proseguire con l'esame orale.

- 4) **Esame orale**, durante il colloquio orale la Commissione verificherà il livello delle conoscenze acquisite dal candidato affrontando le tematiche strettamente connesse all'attività relativa alla figura professionale per cui si candida alla Certificazione. Le domande dell'esame orale saranno commisurate al livello per il quale il candidato chiede la certificazione, così come indicato negli schemi specifici.
- **Orale profilo BASE** per la verifica delle abilità e competenze riportate negli schemi di certificazione (ALL01 Reg.Cert.01 – schema 1)
 - **Orale profilo ESPERTO** finalizzato alla verifica delle abilità e competenze riportate negli schemi di certificazione (ALL01 Reg.Cert.01 – schemi 2 e 3). Nell'ambito dell'esame orale, per i candidati profilo ESPERTO saranno proposte situazioni reali attinenti alla specifica attività professionale ("casi"). Tale prova può essere integrata da simulazioni per consentire di valutare le abilità e le capacità relazionali così come definito nello schema ALL01 Reg.Cert.01.
 - **Orale profilo SENIOR** finalizzato alla verifica delle abilità e competenze riportate negli schemi di certificazione (ALL01 Reg.Cert.01 – schemi 4 e 5). Per la valutazione del livello SENIOR potranno essere proposte prove pratiche in simulazioni di situazioni operative complesse attinenti alla realtà dell'attività professionale. Tale metodo può essere utilizzato per valutare le abilità e le competenze (incluse le capacità gestionali e relazionali e i comportamenti attesi) così come definito nello schema allegato ALL01 Reg.Cert.01.

4.3.2 Criteri di valutazione esito finale


Per il profilo BASE l'esito finale è il risultato dell'insieme delle prove Scritta e Orale.

Condizione necessaria per *potersi candidare al* profilo ESPERTO è aver conseguito il profilo BASE con *esito buono o ottimo*. In caso di conseguimento del profilo BASE con esito sufficiente sarà necessario attendere 2 anni prima di poter sostenere l'esame orale per profilo ESPERTO.

Condizione necessaria per il raggiungimento del profilo SENIOR è aver conseguito il profilo *ESPERTO* con *esito buono o ottimo*. In caso di conseguimento del profilo *ESPERTO* con esito sufficiente sarà necessario attendere 2 anni prima di poter sostenere l'esame orale per profilo SENIOR.

In entrambi i casi viene suggerita la partecipazione a corsi di formazione non formale sui temi dell'igiene industriale come indicato al punto 4.1.1

Diagramma:



4.3.3 Precisazioni relative all'esecuzione dell'esame Compilazione

Quiz a risposta multipla in presenza: riportare nell'intestazione di ogni foglio: nome e cognome e firma. Contrassegnare solo la risposta prescelta con una barra o croce sulla casella corrispondente. È ammesso un unico segno. Per eventuali calcoli o appunti utilizzare il retro del foglio. In caso fosse necessario effettuare una correzione, cerchiare la casella marcata per errore e barrare la casella ritenuta esatta, apponendo una sigla a margine.

Quiz a risposta multipla in sessione telematica: la sessione si svolgerà su apposita piattaforma on-line: il candidato dovrà collegarsi a un sistema di video-conferenza e a una piattaforma on-line per lo svolgimento del compito scritto. *Le credenziali per l'accesso saranno trasmesse da ICFP e sarà attivato un controllo per verificare che l'accesso con le credenziali comunicate avvenga da un unico dispositivo.* Tramite webcam dovrà esibire i documenti di identità personale per consentire il riconoscimento e *dovrà garantire piena visibilità.* Il commissario dovrà monitorare l'attività dei candidati per tutta la durata dell'esame. Terminato l'esame scritto, per sostenere il colloquio orale, verrà utilizzata la sola video-conferenza *se garantita la piena visibilità del candidato.*

Materiale permesso: è possibile fare uso di strumenti di calcolo. Eventuali tabelle verranno distribuite a tutti i candidati qualora necessario.

Materiale non consentito: Personal computer, palmari, tablet, telefoni cellulari, libri, manuali, note, appunti, fogli, etc. non sono assolutamente permessi nell'aula d'esame. *Nel caso di svolgimento della sessione in modalità telematica sarà consentito solo l'utilizzo del dispositivo usato per il collegamento alla videoconferenza e alla piattaforma per l'espletamento della prova d'esame.* È assolutamente vietato ricevere aiuti esterni durante la prova d'esame, pena l'annullamento della prova. In caso di annullamento della prova d'esame per prassi fraudolenta il candidato dovrà attendere 3 anni prima di potersi re-iscrivere all'esame e dovrà corrispondere l'intera quota di partecipazione.

Richieste di chiarimenti: nel caso di necessità di chiarimenti sull'interpretazione di una domanda d'esame, è possibile rivolgersi alla Commissione d'esame. Non è ammesso in nessun caso lo scambio di opinioni e informazioni tra i candidati, pena l'annullamento dell'esame.

Valutazione degli elaborati d'esame: i *fascicoli* dei fogli elaborati con le risposte saranno ritirati tutti allo scadere del tempo concesso o, in caso di compilazione on-line del questionario, il candidato dovrà provvedere all'invio dell'elaborato. La Commissione d'esame provvederà alla valutazione degli elaborati e, dopo verifica collegiale, ne classificherà la prestazione individuale assegnando i punteggi.

L'esito dell'esame scritto sarà comunicato *in presenza o in videoconferenza* entro l'inizio della sessione orale d'esame. Ciascun candidato sarà informato successivamente per iscritto del risultato conseguito all'esame.

4.3.4 Modalità di scelta delle domande d'esame:

Le domande d'esame Igienista Industriale Profilo BASE sono suddivise nei seguenti argomenti principali:

1. Agenti chimici pericolosi e Monitoraggio agenti chimici
 - 1.1.1. Aspetti generali sul rischio chimico
 - 1.1.2. Strategie e metodiche di campionamento
 - 1.1.3. Interventi di mitigazione per il controllo degli agenti chimici
 - 1.1.4. Utilizzo di algoritmi nella valutazione dei rischi chimici (bassi per la sicurezza e irrilevanti per la salute dei lavoratori)
 - 1.1.5. Amianto e fibre
 - 1.1.6. Cancerogeni, mutageni o reprotossici
 - 1.1.7. Reach – CLP
- 1.2. Esposizione cutanea
- 1.3. Ambienti confinati e iperbariche
- 1.4. DPI
2. Agenti fisici
 - 2.1. Rumore e vibrazioni

-
- 2.2. NIR e ROA (Radiazioni Non Ionizzanti e Radiazioni Ottiche Artificiali)
 - 2.3. Microclima
 3. Agenti biologici e legionella
 4. Monitoraggio biologico (Indici Biologici di Esposizione, Valori di riferimento, interazione con sorveglianza sanitaria)
 5. Fattori ergonomici e psicosociali (Video terminali, Movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi, stress lavoro correlato)
 6. Cenni di Statistica
 7. Ambiente (aria, acqua, suolo, rifiuti)
 8. Indoor Air Quality e Radon
 9. Igienista Industriale (Ruolo, Profilo, codice deontologico e di etica professionale ICFP)

4.5 Procedura di estrazione delle domande d'esame

Le domande d'esame sono archiviate in un database personalizzato, suddivise per argomento e codificate (vd elenco argomenti par precedente). La segreteria provvede ad effettuare l'estrazione casuale delle domande, nel rispetto della rilevanza dell'argomento, tramite calcolatore. L'operazione viene eseguita in presenza del Presidente ICFP e/o del Direttore e/o del Referente Qualità e/o di un membro del Comitato scientifico. Le domande estratte non possono coincidere con le domande di una sessione precedente solo in caso di presenza di candidati della sessione precedente. Le stesse vengono dapprima confrontate con quelle presenti in sessioni precedenti e successivamente controllate e verificate dal Presidente e/o dal Direttore e/o del Referente Qualità e/o di un membro del Comitato scientifico che ne confermeranno l'idoneità. Le domande estratte non ritenute idonee vengono sostituite.

L'esame scritto, composto da domande a risposta multipla di cui una sola esatta, deve contenere almeno una domanda per ogni argomento principale.

4.6 Procedura di revisione delle domande

Il Comitato Scientifico dell'istituto *ICFP* è composto da professionisti esperti nel campo dell'igiene industriale e ambientale e della prevenzione riconosciuti a livello nazionale. Ad ogni componente sono stati assegnati, in base alle competenze individuali, alcuni argomenti principali oggetto d'esame. La revisione delle domande è un impegno continuo per il miglioramento delle attività di certificazione.

5. Informazioni sul bando e sulla commissione d'esame

Il bando d'esame verrà pubblicato sui siti www.icfp.it e www.aidii.it e comunicato alle principali associazioni scientifiche che in Italia operano nel campo della Prevenzione, che potranno diffonderlo liberamente.

Il Candidato che intende certificarsi potrà comunque chiedere a ICFP le informazioni necessarie sulle modalità di rilascio della certificazione e dell'iscrizione ai registri professionali, attraverso il mezzo più opportuno (telefonico, informatico).

La Commissione d'esame è composta da almeno due persone (in funzione del numero degli iscritti all'esame) e i componenti vengono identificati dalla segreteria e approvati dal Direttore o dal Presidente tra i nominativi dell'elenco degli esaminatori qualificati di ICFP. Presiede la commissione il Responsabile evento/sorvegliante con il compito di sovrintendere l'attività di certificazione senza valutazione diretta del candidato.

Gli esaminatori, dopo aver consultato l'elenco degli iscritti all'esame, dovranno sottoscrivere una dichiarazione *relativa alla presenza o assenza di possibile conflitto di interessi*, di tutela dati personali e di impegno a garantire una valutazione equa e imparziale del candidato, prima dello svolgimento dell'esame stesso.

I Candidati, dopo aver preso visione della composizione della commissione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione di *assenza/presenza* di conflitto di interessi.

6. Avvertenze per i Candidati

6.1 Ripetizione dell'esame

In caso di mancato superamento dell'esame *BASE*, è possibile ripetere l'esame per una volta nelle sessioni successive, pagando il 50% della quota di partecipazione all'esame. In caso di nuovo insuccesso, è necessario attendere un anno e ripagare l'intera quota di esame. In caso di annullamento della prova d'esame per prassi fraudolenta il candidato dovrà attendere 3 anni prima di potersi re-iscrivere all'esame e dovrà corrispondere l'intera quota di partecipazione.

6.2 Superamento dell'esame

Il superamento dell'esame dà diritto, previo invio della documentazione a supporto dell'autocertificazione rilasciata in fase di iscrizione all'esame ed al pagamento della quota di iscrizione al Registro dei Certificati, a ricevere l'Attestato di Certificazione rilasciato da ICFP dove viene riportato il numero ufficiale di certificazione. L'Istituto pubblicherà periodicamente il Registro dei Professionisti certificati sia sul sito web che su pubblicazioni inerenti e comunicato ad Accredia per la pubblicazione. Il professionista certificato dovrà impegnarsi per iscritto a rispettare il codice deontologico e di etica professionale: in assenza di tale impegno espresso formalmente non potrà entrare in possesso dell'attestato.

Si consiglia di consultare il sito www.icfp.it dove sono disponibili orientamenti per la preparazione dell'esame.

Per l'iscrizione al Registro Professionale è necessario presentare i documenti di qualifica professionale in originale o copia conforme autocertificata.

Dopo il superamento dell'esame il candidato deve fornire le evidenze di quanto dichiarato in fase di iscrizione, come ad esempio:

1. copia degli attestati relativi ai titoli di studio (diploma, laurea, master, etc)
2. copia degli attestati relativi ai corsi di formazione frequentati corredati di programma dettagliato degli argomenti, dei docenti e della durata delle lezioni
3. evidenza dell'esperienza *professionale* maturata
4. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà con riportato l'elenco di tutti i documenti forniti in copia
5. impegno al rispetto del codice di etica e deontologia professionale e impegno a partecipare ad eventi di aggiornamento professionale relativi ad argomenti specifici di igiene industriale della durata minima di 24 ore nel triennio distribuite preferibilmente in eventi annuali.

6.3 Quote di Certificazione

La quota di iscrizione all'esame è riportata sul bando di certificazione e sul documento "Quote ICFP" disponibile sul nostro sito. Anche le quote di prima iscrizione (iscrizione al Registro dopo il superamento dell'esame), di mantenimento annuale della Certificazione e relativa all'esame della documentazione da effettuarsi allo scadere dei tre anni, sono riportate sui documenti sopra citati. La certificazione come Igienista Industriale (tutti i profili) ha validità 3 anni, trascorsi i quali sarà necessario inoltrare richiesta di rinnovo, come indicato al capitolo 8.

Una volta conseguito il profilo BASE sarà possibile sostenere l'esame per i profili superiori sostenendo solo il colloquio orale e versando la relativa quota di iscrizione *all'esame e al registro*.

Le quote vengono riviste annualmente dal Direttore I.C.F.P.; la tabella aggiornata viene pubblicata sul sito e sul bando di certificazione.

7. Mantenimento e Sorveglianza

La certificazione ottenuta ha validità 3 anni dalla data di rilascio, durante i quali il mantenimento annuale è da ritenersi automaticamente confermato a seguito di:

1. Assenza di provvedimenti ICFP nei confronti dell'interessato

- o ICFP richiederà annualmente alle persone certificate, in conformità al DPR.445/2000:
 - una dichiarazione di “assenza reclami” sotto la propria responsabilità
- 2. Sorveglianza sulla qualifica professionale:
 - o ICFP richiederà annualmente alle persone certificate, in conformità al DPR.445/2000:
 - una dichiarazione sotto la propria responsabilità di aver svolto l'attività di competenza in conformità ai requisiti e al codice etico
 - di *impegnarsi a partecipare* a eventi di aggiornamento professionale, relativi ad argomenti specifici di igiene industriale, della durata minima di 24 ore nel triennio distribuite preferibilmente in eventi annuali.
- 3. Pagamento dell'importo annuale per l'iscrizione al Registro Professionale, che dà diritto a ricevere apposita documentazione che è decisa annualmente da ICFP.

Il mantenimento della certificazione ha validità un anno. In prossimità della scadenza i Certificati dovranno inviare la documentazione necessaria al mantenimento annuale. Trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza del mantenimento annuale la certificazione sarà automaticamente sospesa e non si potrà far uso del Certificato senza aver regolarizzato la documentazione. Trascorsi 60 giorni dalla data di sospensione il Certificato sarà revocato ed il Professionista cancellato dal Registro Professionale.

ICFP raccomanda ai propri Igienisti Industriali Certificati di stipulare un contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile riferita alle attività professionali inerenti la certificazione.

8. Rinnovo

Un mese prima della scadenza triennale il professionista in regola con il mantenimento annuale dovrà inviare la richiesta di “Rinnovo” della Certificazione. La modulistica predisposta dall'Istituto potrà essere scaricata dall'area download del sito www.icfp.it oppure richiesta alla segreteria inviando una mail a icfp@icfp.it.

- attività professionale effettuata in tema di igiene occupazionale;
- frequenza di eventi formativi in tema di igiene industriale;
- eventuali docenze e/o pubblicazioni scientifiche aventi per oggetto le conoscenze, abilità e competenze proprie dello schema;
- eventuali feedback sull'attività svolta;
- eventuale attestazione relativa agli standard qualitativi e di qualificazione professionale per gli igienisti occupazionale rilasciata da associazioni professionali riconosciute dalla legislazione vigente.

Nota: L'aggiornamento professionale continuo può vertere, tra l'altro, su:

- a) aggiornamento e approfondimento delle competenze di igiene industriale/occupazionale;
- b) etica e deontologia;
- c) strumenti di lavoro, ivi compresi gli strumenti informatici e le nuove tecnologie di supporto;
- d) legislazione e normativa tecnica

Per ottenere il rinnovo della certificazione l'interessato:

- a) di età inferiore a 70 anni dovrà totalizzare almeno 30 punti di Mantenimento;
- b) di età superiore a 70 anni dovrà totalizzare almeno 12 punti di Mantenimento.

L'interessato dovrà procedere alla propria autovalutazione come segue:

- 1) compilare il modulo MOD04 REG01 indicando l'attività svolta nei 3 anni di certificazione ed assegnando ad ogni attività il punteggio indicato nella seguente tabella:

settore n°	settore	PMC	PMC max
1	Attività professionale (1) a tempo pieno inerente il profilo di certificazione	8 per anno	24/3 anni

settore n°	settore	PMC	PMC max
2	Iscrizione ad associazioni professionali pertinenti(2)	1 per anno	3/3 anni
3	Iscrizione ad associazioni professionali parzialmente pertinenti (3)	0,5 per anno	1,5/ 3 anni
4	Comitati tecnici /professionali pertinenti: componente	1 per anno	
5	Comitati tecnici /professionali pertinenti: presidente	2 per anno	
6	Articoli su riviste (4): autore singolo	3 per lavoro	
7	Articoli su riviste (4): due autori	1,5 per lavoro	
8	Articoli su riviste (4): tre o più autori	1 per lavoro	
9	Attività di verifica e revisione di contributi scientifici su riviste nazionali e internazionale di igiene occupazionale	0,2 punti per lavoro referato	3/3 anni
10	Capitolo di un libro pertinente	3 punti autore unico 1,5 secondo autore 1 punto da terzo autore	3/3 anni
11	Partecipazione a congressi, seminari, corsi di formazione (5)	0,5 per 4 h 1,5 per 8 h	6/anno
12	Comunicazioni a congressi scientifici pertinenti	0,5 per lavoro	6/3 anni
13	Insegnamento(6)	0,5 per h per argomento	5/3 anni
14	Comitato di preparazione/revisione domande di esame ICFP	5 per anno	
15	Docenza universitaria in materia afferente	5 per anno	
16	Consulenza tecnica di Ufficio o di Parte Civile o Penale in materia specifica	1 per incarico	2/anno

- (1) per attività professionale si intende un'attività intesa alla gestione di problematiche risolvibili con la metodologia dell'igiene industriale e rientrante nella definizione della figura professionale dell'Igienista Industriale, comprensiva di rapporti tecnici/relazioni conclusive;
- (2) Associazioni che si occupano di problemi inerenti l'igiene industriale e ambientale a livello governativo o di associazione a livello almeno nazionale: es AIDII, ACGIH, AIHA, BOHS;
- (3) iscrizione ad Associazioni scientifiche (es: AIA, SIMLII, SITOX,.....)
- (4) recensite da comitati di referee nel campo dell'igiene industriale e/o ambientale e/o di medicina del lavoro e/o di igiene pubblica e ambientale
- (5) non conta la partecipazione ai corsi di fondamenti o principi generali di igiene industriale
- (6) lezioni in corsi di formazione professionale programmati di igiene industriale e/o ambientale

Il Comitato Scientifico si riserva la possibilità di chiedere chiarimenti o dettagli relativi all'attività dichiarata. ICFP provvederà all'emissione del nuovo certificato di rinnovo triennale ed all'aggiornamento del registro professionale allo scadere dei tre anni.

Nel caso il Professionista non avesse rispettato gli standard richiesti per il proprio profilo di certificazione (*ESPERTO o SENIOR*) potrà ottenere il rinnovo della stessa per il solo profilo BASE.

La decisione di congruità del processo è assunta dal Comitato di Delibera.

La emanazione del rinnovo è compito del Comitato di Delibera.

9. Sospensione e revoca

La sospensione della certificazione rilasciata da ICFP è prevista a seguito di provvedimenti presi da ICFP al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- ⇒ Reclamo scritto su inadempienze verso terzi
- ⇒ Non conformità rilevabili dal registro dei reclami tenuto dal Direttore ICFP
- ⇒ Mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione, compreso il ritardo nell'invio della documentazione necessaria. È accettato un ritardo di 60 giorni dopo la scadenza del mantenimento annuale e 30 giorni dopo la scadenza del rinnovo triennale. Trascorsi i giorni indicati dalla

data di scadenza la sospensione è automatica e il certificato non potrà essere utilizzato. Trascorsi ulteriori 60 giorni dalla data di sospensione, se l'interessato non provvederà ad inviare le evidenze necessarie al mantenimento/rinnovo della certificazione, la stessa sarà automaticamente revocata e il professionista sarà escluso dal Registro dei Certificati.

- ⇒ Mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento (requisito per mantenimento/rinnovo)
- ⇒ Ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal Candidato all'atto della certificazione
- ⇒ Formale rinuncia del soggetto certificato effettuata entro la scadenza del mantenimento annuale

Al Direttore di ICFP compete la responsabilità della valutazione dei reclami e delle carenze, sentito il parere del CSI (vedi PG GEST NC02).

La sospensione e/o l'annullamento implicano che il soggetto titolare della certificazione non potrà più far uso del certificato.

ICFP comunica all'interessato la data di decorrenza della sospensione del certificato e della esclusione dall'iscrizione nel Registro Professionale. Qualora il Certificato intendesse re-isciversi nel Registro Certificati dovrà intraprendere nuovamente l'iter di Certificazione sostenendo l'esame completo.

Qualora il professionista Certificato, per cause professionali o di salute, non fosse in grado di mantenere i requisiti richiesti per il mantenimento della certificazione potrà inoltrare richiesta di congelamento temporaneo della stessa in attesa della soluzione delle avversità. *Sarà inoltre possibile inoltrare* richiesta di congelamento temporaneo per i periodi di congedo regolarmente previsti dalla norme per maternità e paternità. Il Comitato di Delibera, analizzate le motivazioni della richiesta, potrà esprimere parere favorevole indicando un tempo massimo di sospensione dall'attività per consentire il reintegro dei requisiti di mantenimento.

La decisione di congruità del processo è assunta dal Comitato di Delibera.

Il Registro dei Certificati non più attivi è disponibile presso la Segreteria ICFP e nell'area download del sito www.icfp.it.

10. Trattamento dati

ICFP garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati e dei Certificati avvenga nel rispetto delle leggi in vigore circa la tutela dei dati personali.

A tal fine ICFP assicura che gli stessi esprimano il proprio consenso al trattamento dei dati personali mediante apposito modulo da sottoscrivere. Il titolare del trattamento è il Presidente in carica e la segreteria è autorizzata al trattamento.

11. Reclami e ricorsi

11.1 Reclamo

In caso di non superamento dell'esame, sospensione o annullamento della certificazione, è possibile esporre un reclamo utilizzando l'apposito modulo MOD 02 PG.GEST NC02 disponibile sul sito www.icfp.it o richiedendolo alla segreteria ICFP. Lo stesso modulo può essere utilizzato anche per segnalare reclami rivolti a igienisti Industriali iscritti al Registro. Il reclamo verrà gestito come indicato al punto 11.2.

11.2 Ricorsi e contenziosi

Il reclamante può fare opposizione (ricorso) avverso le decisioni assunte a suo carico da ICFP, esponendo le ragioni del suo dissenso. Il ricorso deve essere indirizzato al Direttore di ICFP entro 30 gg dalla data del ricevimento della comunicazione che si intende impugnare. La segnalazione di reclami verso Igienisti Industriali iscritto al Registro ICFP segue la stessa procedura di gestione.

Il Presidente, sentito il Direttore e il referente di settore (responsabile individuato per l'attività in oggetto in funzione delle competenze), che ha gestito il reclamo, convoca il Comitato di Delibera, in questo caso con la partecipazione del Responsabile di Schema, con diritto di voto, affinché prendano decisioni in merito entro 3

mesi dalla data di ricezione del ricorso. Le decisioni assunte dal Comitato di Delibera saranno sottoposte all'approvazione del Comitato di Certificazione e di salvaguardia dell'imparzialità (CSI).

Il ricorso non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del reclamante (es: sospensione della certificazione) fino ad eventuale diverso pronunciamento del Comitato di Certificazione CSI insieme al Responsabile di Schema.

La soluzione di ogni eventuale controversia tra ICFP e il reclamante sarà demandata al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati, i primi due, da ciascuna delle parti e il terzo d'accordo tra i primi due o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale provvederà altresì a nominare l'arbitro per quella parte che non vi avesse provveduto entro 30 giorni dalla nomina del primo arbitro. Il Collegio arbitrale deciderà, secondo diritto, entro termini stabiliti dalla legge.

12. Prescrizioni generali di utilizzo del logo

Il presente documento stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte per l'uso del Marchio ICFP da parte delle persone certificate.

- 12.1 L'uso del marchio ICFP è facoltativo. Il marchio può essere utilizzato solo per attività strettamente riferite all'oggetto della certificazione come: relazioni tecniche, carta intestata e biglietti da visita diretti all'attività per cui si è conseguita la certificazione (igienista industriale) abbinato a NOME e COGNOME, profilo di certificazione e numero di registrazione ICFP del professionista certificato (esempio riportato in figura 3)
- 12.2 La non osservanza delle prescrizioni contenute in questo documento comporta la sospensione del diritto di utilizzo del marchio ICFP e, nei casi più gravi, può comportare la cessazione della validità della Certificazione stessa.
- 12.3 Il termine ICFP (organismo accreditato ACCREDIA) potrà essere indicato dai professionisti certificati ICFP in offerte e documenti solo al fine di informare sullo schema coperto dalla certificazione conseguita.
- 12.4 È consentito indicare sulla propria carta intestata, o su biglietti da visita, il proprio stato di Certificazione, indicando anche la relativa figura professionale con specificato il/i profilo/i conseguito/i, solo se si è in possesso del certificato in corso di validità.
- 12.5 È consentito indicare sul materiale informativo la qualifica ICFP ottenuta completa di numero di iscrizione al Registro dei Certificati ICFP.
- 12.6 Nei casi consentiti, le persone certificate indicheranno il termine ICFP usando il logo ufficiale dall'Istituto; tale uso avverrà previa verifica, da parte di ICFP, dei documenti su cui viene apposto. In nessun caso i loghi ICFP ed Accredia potranno essere utilizzati sui rapporti di prova.
- 12.7 Il Logo ICFP potrà riportare la sola dicitura "Organismo accreditato ACCREDIA" oppure potrà essere abbinato al logo Accredia secondo le modalità indicate da ACCREDIA "REGOLAMENTO **RG-09** Regolamento per l'utilizzo del Marchio revisione corrente disponibile sul sito www.accredia.it e di cui si riporta uno stralcio:

ICFP acquisisce il regolamento Accredia e ne adotta le regole, in particolare:

[cit]:

- 6.1 Con la dizione "Utenti dei servizi di certificazione accreditati" si intendono i Clienti degli Organismi accreditati da ACCREDIA, vale a dire le Organizzazioni intestatarie delle certificazioni di sistemi di gestione aziendale, quelle intestatarie delle certificazioni di prodotto (licenziatarie dei marchi di certificazione) e delle persone (figure professionali) certificate, i clienti degli Organismi di ispezione e degli Organismi di verifica e convalida, secondo le casistiche indicate nel seguito.
- 6.2 Gli Organismi accreditati da ACCREDIA hanno facoltà di concedere ai Clienti l'uso del Marchio ACCREDIA, nei termini di cui al presente Regolamento. Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è vivamente raccomandato da ACCREDIA.
- 6.3 L'uso del Marchio ACCREDIA da parte dei suddetti Clienti è consentito esclusivamente in abbinamento al Marchio dell'Organismo accreditato, come mostrato nella Figura 4 – Paragrafo 12 ed in conformità alle regole

indicate di seguito. Il Marchio ACCREDIA utilizzabile dai Clienti degli Organismi Accreditati è di forma ovale e riporta la denominazione ACCREDIA con la dizione “L’Ente di Accreditamento” e al centro la sagoma dell’Italia. Esso non comprende né le sigle degli schemi di accreditamento e numeri di registrazione, né i riferimenti agli Accordi MLA/MRA. In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (Marchio ACCREDIA in abbinamento al Marchio dell’Organismo accreditato), è consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del Marchio dell’Organismo (in basso, in alto o lateralmente), la scritta (bilingue o monolingue):

Organismo accreditato da ACCREDIA

Body accredited by ACCREDIA

- 6.5 Ove applicabile, l’OdC è tenuto a regolamentare l’utilizzo del Marchio ACCREDIA da parte dei suoi Clienti, tramite prescrizioni scritte, che fanno parte della documentazione del sistema di gestione per la qualità ed aventi valore contrattuale (generalmente incorporate nel Regolamento dell’OdC). Tali prescrizioni, fra l’altro, devono garantire che:
- L’intestatario di un determinato tipo di certificazione, relativo ad un determinato schema accreditato, non utilizzi mai il Marchio ACCREDIA disgiuntamente dal Marchio di certificazione dell’OdC accreditato.
 - Il Marchio ACCREDIA non sia utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale, o il prodotto o il personale di un intestatario della certificazione accreditata, o in altra maniera comunque fuorviante.
- 6.12 Un OdC di personale ha facoltà di consentire alla persona intestataria della certificazione l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente al Marchio dell’OdC, sui biglietti da visita, sulla carta intestata ed altra documentazione di detta persona, secondo la configurazione di Figura 4 eventualmente ridotta in modo da rispettare le proporzioni (o soluzione equivalente). Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è vivamente raccomandato e auspicato da ACCREDIA.

[fine cit]

Il marchio ICFP ad uso esclusivo dell’Istituto è riportato in figura 1. Il marchio ICFP ad uso dei professionisti Certificati è riportato in figura 2 e potrà **essere abbinato al Logo Accredia secondo le modalità descritte al punto 12.7.**

13. Uso scorretto del marchio

L’uso della Certificazione è ritenuto scorretto se risulta tale da trarre in inganno i potenziali fruitori delle prestazioni professionali delle Persone certificate da ICFP.

In particolare è scorretto l’uso della Certificazione quando:

- la stessa non sia stata ancora ufficialmente concessa o sia stata notificata la sospensione o l’annullamento, o non siano stati rispettati i requisiti al punto 7;
- la stessa sia usata per attività diverse da quelle per cui è stata rilasciata.

ICFP, nel caso rilevi l’uso scorretto del proprio marchio, prenderà tutte le misure opportune per far cessare tale uso e per tutelare la propria immagine, utilizzando anche azioni legali ed applicando una sanzione pari o superiore a € 2000.

ICFP si impegna ad adottare analoghe misure di tutela anche nei casi di utilizzo scorretto del Marchio ACCREDIA, apposto sui certificati ICFP coperti da accreditamento.

14. Figure

Figura 1 – Logo ICFP ad uso esclusivo dell’Istituto:



Figura 2 – Logo ICFP ad uso dei professionisti Certificati differenziato in base al Profilo conseguito



Figura 3 esempio di utilizzo logo ICFP



Nome Cognome
 Igienista Industriale Certificato
 Profilo BASE oppure Profilo ESPERTO o SENIOR specializzato nel campo degli
 agenti (chimici e biologici o fisici)
 ICFP n°

In alternativa ai due loghi Accredia e ICFP



Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

15. Termini e definizioni:

Qualifica:

Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'organizzazione competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a norme tecniche definite.

NOTA Definizione adattata dallo EQF, Allegato I, definizione a).

Risultati dell'apprendimento:

Descrizione di ciò che una persona conosce, capisce ed è in grado di fare al termine di un processo di apprendimento.

NOTA 1 I risultati sono descritti in termini di conoscenze, abilità e competenze.

NOTA 2 I risultati dell'apprendimento possono derivare da apprendimenti formali, non formali o informali.

Valutazione dei risultati dell'apprendimento:

Metodi e processi utilizzati per definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza, abilità o competenza.

Convalida dei risultati dell'apprendimento:

Processo di conferma che determinati risultati dell'apprendimento valutati, ottenuti da una persona, corrispondono ai risultati specificati richiesti per una qualifica o per parte di essa.

Conoscenza:

Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.

NOTA 1 Le informazioni comprendono, ma non sono limitate a: fatti, principi, teorie, pratiche ed esperienze relative ad un settore di lavoro o di studio.

NOTA 2 Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

NOTA 3 Definizione adattata dallo EQF, Allegato I, definizione g).

Abilità:

Capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi.

NOTA 1 Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).

NOTA 2 Definizione adattata dallo EQF, Allegato I, definizione h).

Competenza:

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale, esercitabile con un determinato grado di autonomia e responsabilità

NOTA 1 Definizione adattata dallo EQF, Allegato I, definizione i).

NOTA 2 Le capacità personali comprendono, in particolare, aspetti sociali e/o metodologici.

Apprendimento formale:

Apprendimento derivante da attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate da enti/istituzioni d'istruzione e formazione riconosciuti da un'autorità competente; comporta il rilascio di titoli aventi valore legale.

Apprendimento non-formale:

Apprendimento derivante da attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate in qualsiasi ambito diverso da quello formale; non dà luogo al rilascio di titoli aventi valore legale.

Apprendimento informale:

Apprendimento derivante da esperienze lavorative, da quelle di vita familiare ed anche dal tempo libero; non è un'attività volutamente strutturata e, alcune volte, l'apprendimento non è intenzionale.

16. Documenti collegati

- Igienista Industriale esperto di rischi presenti in Ambiente di Lavoro
 - Profilo BASE SCHEMA 1
 - Profilo ESPERTO specializzato in Rischi chimici e biologici (SCHEMA 2)
 - Profilo ESPERTO specializzato in Rischi FISICI (SCHEMA 3)
 - Profilo SENIOR specializzato in Rischi Chimici e Biologici (SCHEMA 4)
 - Profilo SENIOR specializzato in Rischi FISICI (SCHEMA 5)
- Codice di etica e Deontologia professionale
- Regolamento per l'utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA (RG-09)
- Bando d'esame per Igienista Industriale (BE 03)
- MOD 02 PG.GEST NC02 modulo reclami
- ALL01 BE 03 scheda di iscrizione e codice etico
- ALL03 BE 03 scheda di iscrizione e codice etico sessione telematica
- ALL01 PGGestEV01 Rev00 linee guida esami a distanza
- MOD04 BE REV00 codice di onore da firmare
- MOD06 BE autocertificazione
- MOD02 BE Tutela privacy
- MOD06 Reg.Cert01 Rev01 contratto
- MOD02 REG01 Registro Certificati attivi
- MOD05 REG01 Registro Certificazioni non più attive

Allegato 1: Codice di etica e deontologia professionale

L'Igienista Industriale si impegna a:

1. Esercitare la professione seguendo principi scientifici riconosciuti e avendo ben chiaro che la vita, la salute e il benessere degli individui possono dipendere dal suo giudizio professionale e che il suo primo dovere consiste nel proteggere la salute ed il benessere della popolazione.
 - a. Basare il giudizio professionale su principi scientifici riconosciuti
 - b. Riconoscere i propri errori
 - c. Non distorcere, alterare o nascondere i fatti nell'esprimere pareri professionali o raccomandazioni
2. Fornire alle parti interessate consigli obiettivi in merito ai rischi potenziali per la salute ed alle precauzioni da prendere per evitare conseguenze negative sulla salute
 - a. Ricavare le informazioni circa i rischi potenziali da sorgenti affidabili
 - b. Mantenersi aggiornati sulle informazioni scientifiche in modo da informare in modo obiettivo le parti interessate
 - c. Verificare in modo opportuno che i rischi per la salute siano stati comunicati alle parti interessate.
3. Assicurare la riservatezza delle informazioni confidenziali ottenute durante la propria attività, ameno che ciò possa recare danno grave agli individui o esistano specifici obblighi di legge (oppure: rispettare la confidenzialità delle informazioni che rappresentano un segreto industriale ecc.)
 - a. Utilizzare le informazioni confidenziali esclusivamente per lo scopo per il quale sono state richieste
 - b. Fornire informazioni confidenziali solo previa autorizzazione della persona e della organizzazione interessata
 - c. In caso di pericolo per la salute o per la vita notificarlo al datore di lavoro o al cliente od altre autorità
4. Evitare circostanze che possano compromettere il giudizio professionale o dare luogo a conflitti di competenze
 - a. Informare prontamente le parti interessate circa i conflitti di interessi reali o potenziali
 - b. Non sollecitare o accettare direttamente o indirettamente denaro o beni di altro genere intesi ad influenzare il suo giudizio professionale

- c. Non offrire incentivi in denaro o beni di altro genere allo scopo di procurarsi il lavoro
- d. Informare clienti o datori di lavoro quando è a conoscenza di inadeguatezza o ritardo nella realizzazione di progetti di prevenzione
5. Fornire servizi esclusivamente nelle aree per le quali si ha competenza
 - a. Accettare solo incarichi per i quali possiede adeguate conoscenze ed esperienze o dispone di assistenza specialistica qualificata
 - b. Disporre delle necessarie autorizzazioni o licenze richieste per legge
 - c. Sottoscrivere esclusivamente documenti approntati da lui stesso o da altre persone sotto la sua direzione e controllo
6. Sostenere e sviluppare l'onorabilità e l'integrità della professione
 - a. Evitare qualsiasi pratica, atto, o modo di operare che, per interesse privato, possa procurare discredito alla sua professione
 - b. Operare sempre per l'interesse pubblico
 - c. Non collaborare con persone o enti che ritiene operino in modo scorretto o fraudolento
 - d. Non fare dichiarazioni non rispondenti a verità relativamente al proprio curriculum o titolo di studio compresa la Certificazione, alla propria esperienza professionale o alle proprie credenziali. Non utilizzare la Certificazione ICFP in caso di sospensione o annullamento della stessa.
7. Evitare comportamenti ingannevoli nella sollecitudine di un impiego professionale e azioni scorrette nei confronti degli altri
 - a. Non fare affermazioni false o omettere fatti che possono creare aspettative fuorvianti in merito alla propria esperienza o capacità professionale
 - b. Non consigliare prodotti, apparecchi o servizi che, a sua conoscenza, siano inefficaci o scorretti
8. Riferire il mancato rispetto del Codice deontologico e di etica professionale e collaborare al processo di revisione dello stesso
 - a. Informare il Comitato di Gestione di ICFP circa le infrazioni al codice di cui venisse a conoscenza
 - b. Comunicare tempestivamente a ICFP aspetti che potrebbero influenzare la propria capacità di continuare a soddisfare i requisiti della Certificazione.

